

| | | | |
|--------|----|---|----------------|
| numero | | | Bellinzona |
| 2922 | Im | 4 | 24 maggio 2011 |

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione sul progetto preliminare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale concernente:

05.445 Iniziativa parlamentare. Giurisdizione costituzionale

07.476 Iniziativa parlamentare. Costituzione federale determinante per le autorità incaricate dell'applicazione del diritto

Gentili Signore,
egregi Signori,

Il Consiglio di Stato ha esaminato con attenzione il tema oggetto della procedura di consultazione. Viene infatti messo in discussione un punto determinante nell'organizzazione istituzionale della Confederazione.

Il Consiglio di Stato non condivide le proposte di abrogazione e di modificazione dell'articolo 190 della Costituzione federale. Infatti, secondo lo scrivente Consiglio, la Costituzione federale non deve essere modificata e le norme attuali che escludono le leggi federali dalla giurisdizione costituzionale devono essere mantenute invariate. Proponiamo pertanto di respingere il progetto e, di conseguenza, l'estensione della giurisdizione costituzionale alle leggi federali.

A nostro avviso, è importante tenere conto del fatto che le leggi federali sono adottate dall'Assemblea federale e quindi dai rappresentanti diretti del Popolo e dei Cantoni. Inoltre, non deve essere dimenticato che le leggi federali sono approvate dal Popolo in modo esplicito mediante votazione o in modo implicito mediante la rinuncia al diritto di referendum facoltativo.

La proposta maggioritaria mira a introdurre un controllo normativo concreto delle leggi federali. Temiamo tuttavia che, anche con questa limitazione al controllo concreto, si coinvolga il Tribunale federale in discussioni che possano avere un carattere prevalentemente politico. D'altronde, anche il rapporto in esame, seppur limiti la considerazione seguente alla verifica in astratto della costituzionalità, ammette che *“il limite fra dibattito politico e determinazione del diritto applicabile dal profilo giuridico rischierebbe di divenire alquanto labile”*. In ultima analisi, non sarebbero più l'Assemblea federale e il Popolo (quest'ultimo – lo sottolineiamo di nuovo – esplicitamente in votazione o implicitamente rinunciando al diritto di referendum facoltativo) bensì il Tribunale federale ad avere l'ultima parola sull'adozione delle leggi federali. Il coinvolgimento

dei tribunali (e, secondo il progetto, non solo del Tribunale federale) in tali controversie mina la loro autorevolezza; inoltre assumerebbero un'importanza ancora maggiore le opinioni politiche dei singoli candidati alla carica di giudice federale al momento dell'elezione e del rinnovo della carica.

A volte il Parlamento e il Popolo si chinano su temi controversi dal profilo giuridico. Reputiamo però che spetti alla politica e non ai tribunali prendere la decisione finale. Abbiamo l'impressione che questo progetto persegua più o meno consciamente l'obiettivo di far decadere leggi "scomode" approvate dal Parlamento e dal Popolo.

Per aggirare questo problema, quale conseguenza, si tenderebbe verosimilmente a proporre l'inserimento delle norme controverse nella Costituzione federale mediante iniziativa. La Costituzione rischierebbe così di diventare una raccolta di basi legali "scomode". In seguito, il Parlamento sarebbe poi ancora tenuto ad emanare delle norme di applicazione, che però potrebbero ancora essere contestate dai tribunali.

Rileviamo inoltre che finora l'impostazione vigente non ha mai in fin dei conti comportato problemi reali.

Nell'ipotesi che la Commissione insista nel voler modificare l'articolo 190 della Costituzione federale, prediligiamo nettamente la versione proposta dalla minoranza della commissione, seppur con delle modificazioni.

Innanzitutto, l'eccezione dell'applicazione del capoverso 1 deve estendersi, oltre che alle norme che violano diritti fondamentali o diritti umani, anche alle disposizioni costituzionali concernenti la ripartizione delle competenze tra Cantoni e Confederazione.

Infine, reputiamo comunque inappropriato che tutti i tribunali possano mettere in discussione una legge federale approvata dal Popolo. Pur comprendendo che possa essere in parte discutibile consentire di sollevare una censura di incostituzionalità solo davanti all'ultima istanza (secondo il cosiddetto sistema concentrato), proponiamo di limitare l'applicazione del capoverso 2 alle cause davanti al Tribunale federale, mentre per tutte le altre autorità federali e per quelle cantonali rimarrebbe applicabile esclusivamente il principio sancito nell'articolo 190 capoverso 1. Ci sembra poco opportuno che un'autorità di prima istanza, sia essa cantonale o federale, possa dichiarare contraria alla Costituzione una legge federale.

In conclusione, ribadiamo la nostra contrarietà sia ad abrogare, sia a modificare l'articolo 190 della Costituzione federale.

Vogliate gradire l'espressione della massima stima.

La Presidente:



PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza;
- Conferenza dei Governi cantonali, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, CP 444, 3000 Berna 7.